



COMUNE DI VICENZA

SERVIZIO PROVVEDITORATO

Corso Andrea Palladio, 98 – 36100 Vicenza

Tel. 0444 221387 – e-mail: provveditorato@comune.vicenza.it

PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

R.D.O. SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E MANUTENZIONE PNEUMATICI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. - CODICE CIG. Z4631CB654.

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

ART. 1 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

1. Oggetto del presente capitolato è il servizio di riparazione e manutenzione (rotazione, equilibratura, convergenza, pressione, etc.) dei pneumatici degli automezzi e motoveicoli del Comune di Vicenza.
2. La Ditta appaltatrice dovrà fornire le seguenti prestazioni:
 - ◆ Servizio di cambio stagionale dei pneumatici comprensivo di bilanciatura e contestuale rotazione;
 - ◆ Riparazione forature pneumatici comprensiva di smontaggio e montaggio;
 - ◆ Inversione dei pneumatici comprensivo di equilibratura e convergenza per assetto pneumatici;
 - ◆ Fornitura e montaggio di pneumatici nuovi e ricostruiti (Estivi; Invernali o 4 Stagioni) per autovetture, furgoni e motoveicoli;
3. Il Contratto che regola i servizi del presente foglio condizioni s'intende aperto in quanto non è possibile prevedere con esattezza il numero degli interventi e delle forniture che si andranno a commissionare durante l'intero periodo.
4. La ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire solo ed esclusivamente i servizi che verranno effettivamente ordinati, senza poter vantare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità ordinate, al termine del servizio, risultassero diverse da quelle preventivabili a seguito delle informazioni fornite. Ne consegue che l'impresa aggiudicataria non potrà pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali il servizio non dovesse raggiungere l'importo indicato.
5. I prezzi unitari offerti dall'Aggiudicatario mediante compilazione del Modulo di offerta in sede di gara costituiranno i prezzi contrattuali e il corrispettivo dell'appalto sarà determinato sulla base di tali prezzi e delle quantità che saranno effettivamente fornite, fino al raggiungimento dell'importo complessivo del contratto.
6. Le quantità indicate nel modulo di offerta sono valide solo ai fini della comparazione delle offerte. Nulla potrà pretendere l'Aggiudicatario per importi o quantità inferiori o diversamente distribuite fra le varie tipologie che dovessero essere richieste.
7. Gli interventi di fornitura e riparazione pneumatici potranno essere richiesti sugli automezzi comunali come da elenco dei mezzi allegato ai documenti di gara. Nel corso del periodo di riferimento il numero dei mezzi potrà variare per nuove acquisizioni o dismissioni, senza variazione delle condizioni generali di affidamento.
8. Gli interventi dovranno essere garantiti per tutti i giorni feriali con disponibilità di personale specializzato e di adeguate strutture ed attrezzature.

Pagina 1 di 13



Città Patrimonio Mondiale Unesco

Città Decorata di due Medaglie d'Oro per il Risorgimento e la Resistenza

PALAZZO TRISSINO BASTON – Corso Andrea Palladio, 98 – 36100 Vicenza - Codice Fiscale e Partita Iva n. 00516890241

SEP_M03_R_00



COMUNE DI VICENZA

ART. 2 – VALIDITÀ DELL'APPALTO

1. Il contratto stipulato con l'Ente comunale ha validità prevista di due anni decorrenti dalla data di stipula del contratto e si concluderà con il decorso del termine o con l'esaurimento dei fondi stanziati.
2. I prezzi offerti si intendono accettati dall'appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, e pertanto lo stesso non potrà pretendere sovrapprezzi di nessun genere per variazioni di mercato o per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che dovesse verificarsi nel periodo di valenza del contratto.
3. Non è consentito il tacito rinnovo del contratto. Non è ammessa la revisione dei prezzi. I prezzi offerti saranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.
4. Se alla scadenza del termine di durata non è stato raggiunto l'importo contrattuale previsto è possibile, previo accordo scritto tra le parti, allungare la durata del contratto fino al raggiungimento dell'importo contrattuale.
5. Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il contratto potrà essere prorogato con espresso provvedimento della stazione appaltante limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente del servizio. In tale caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni, o più favorevoli per la stazione appaltante.

ART. 3 – FORNITURA DI PNEUMATICI

1. La ditta aggiudicataria dovrà fornire le tipologie di pneumatici elencati nel modulo di offerta per tutta la durata del contratto.
2. Gli pneumatici dovranno essere (ove specificato) esclusivamente delle marche indicate nel modulo di offerta. Ogni eccezione andrà adeguatamente giustificata e comunque concordata e approvata dal R.U.P.
3. I prezzi unitari offerti dovranno essere comprensivi di montaggio, convergenza, bilanciatura, sostituzione valvola e contributo per lo smaltimento degli pneumatici fuori uso (PFU).
4. Gli pneumatici offerti devono assicurare la massima sicurezza di esercizio fino alla sostituzione, mantenendo ottime caratteristiche di funzionamento.
5. Gli pneumatici devono essere di prima scelta, omologati e conformi ai regolamenti e alle normative vigenti applicabili, muniti di marchio di omologazione europea "E".
6. Gli pneumatici invernali dovranno rispettare i valori minimi dell'indice di aderenza sulla neve di cui al regolamento UNECE n. 117 e pertanto dovrà essere classificato come pneumatico destinato a essere usato in condizioni di neve estreme e riportare il relativo pittogramma come previsto dal Regolamento UE 2020/740.
7. Gli pneumatici nuovi (Estivi, invernali e 4 stagioni), con esclusione dei "ricostruiti", dovranno recare l'etichettatura come previsto dal Regolamento UE 2020/740 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali:



Città Patrimonio Mondiale Unesco

Città Decorata di due Medaglie d'Oro per il Risorgimento e la Resistenza



COMUNE DI VICENZA

CONSUMO CARBURANTE: almeno i requisiti della **classificazione C** (ammesse anche le classificazioni superiori) per quanto riguarda i parametri di consumo di carburante. Solo e unicamente per i pneumatici invernali e per i pneumatici estivi, invernali e 4 stagioni di marca Barum / Kleber / Lassa è ammessa anche la fascia D;

ADERENZA SUL BAGNATO: almeno i requisiti della **classificazione C** (ammesse anche classificazioni superiori) per quanto riguarda i parametri di aderenza sul bagnato;

RUMOROSITÀ: almeno i requisiti della **classificazione B** (ammesse anche classificazioni superiori) del rumore esterno di rotolamento. Detta N la rumorosità esterna di rotolamento calcolato a norma dell'allegato 3 del regolamento UNECE n. 117 e s.m.i. e LV il valore limite di cui all'allegato II, parte C, del regolamento (CE) n. 661/2009, deve essere $LV-3 < N \leq LV$ (simbolo del megafono con categoria B di rumorosità).



ADERENZA SULLA NEVE: Le prestazioni di aderenza sulla neve sono testate in conformità dell'allegato 7 del regolamento UNECE n. 117. Il pneumatico invernale dovrà rispettare i valori minimi dell'indice di aderenza di cui al regolamento sopra citato e, sull'etichettatura, dovrà figurare il seguente pittogramma.



DATA DI FABBRICAZIONE: la data di fabbricazione del pneumatico di cui alla marcatura secondo le normative vigenti (Direttiva 92/23/CE e Regolamenti ECE/ONU n. 30, n. 54 e n. 75) non dovrà essere antecedente più di sei mesi rispetto alla data di effettiva consegna dello stesso.

8. Gli pneumatici dovranno altresì riportare sulla carcassa, a titolo indicativo ma non esaustivo, le seguenti indicazioni:

- Dimensioni;
- Indice di carico (Numero);
- Codice di velocità (Lettera);
- Nome del produttore e modello;
- Settimana e anno di fabbricazione;
- Pressione massima di gonfiaggio;
- Numero della omologazione;
- Matricola del pneumatico.

9. Nel modulo offerta, al fine di rispettare la normativa introdotta con l'art. 35 comma 3-bis della Legge n. 108 del 29 luglio 2021 che ha convertito il D. L. n. 77/21, viene prevista e richiesta la quotazione per la fornitura anche di "pneumatici ricostruiti", gli stessi dovranno rispettare i Regolamenti ECE ONU 108





COMUNE DI VICENZA

(Vettura) e Regolamento ECE ONU 109 (Veicoli Commerciali). Gli pneumatici ricostruiti forniti dovranno presentare, tutte le conformità previste che i regolamenti europei vigenti prescrivono.

10. Qualora sia accertato che le caratteristiche tecniche e funzionali dei pneumatici forniti non rispettino quelle previste nel presente capitolato, il fornitore s'impegna alla sostituzione dei pneumatici forniti imperfetti senza alcun onere a carico della stazione appaltante, fatto salvo quanto previsto all'art. 8 commi 2 e 3.

11. Qualora a causa del prodotto fornito dovessero derivare danni ai veicoli, a beni o ai trasportati, la stazione appaltante potrà agire per il risarcimento del danno subito e per la risoluzione del contratto in danno al fornitore.

12. Il periodo di garanzia degli pneumatici forniti, di durata non inferiore almeno 24 mesi, decorre dalla data di consegna/montaggio.

ART. 4 – MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Gli interventi di manutenzione e riparazione o di fornitura di pneumatici saranno proposti dal Servizio Provveditorato, previa valutazione tecnico-economica degli stessi, ed autorizzati dal Dirigente o da un suo delegato, anche in termini di spesa presunta da sostenere.

2. La ditta aggiudicataria potrà dar corso alla fornitura e/o al servizio solamente dopo aver ricevuto il buono d'ordine vistato dal Dirigente o da un suo delegato.

3. In casi di urgenza, l'Amministrazione può, a suo insindacabile giudizio, avvalersi delle prestazioni di soggetti diversi, senza che la ditta aggiudicataria, possa vantare pretese o compensi di sorta.

4. L'importo dell'intervento sarà così calcolato:

- ◆ Per quanto riguarda la fornitura di pneumatici nuovi e/o ricostruiti estivi, invernali o 4 stagioni, nuovi, la definizione del prezzo sarà sulla base del prezzo offerto, comprensivo di montaggio, convergenza, bilanciatura e sostituzione valvola e contributo per lo smaltimento degli pneumatici fuori uso (PFU);
- ◆ Per quanto riguarda la manodopera per manutenzioni, sulla base della tariffa oraria offerta e del numero di ore stimate;
- ◆ Per quanto riguarda il cambio gomme, l'inversione dei pneumatici e la riparazione di forature di pneumatici, sulla base del prezzo offerto per singolo intervento.

ART. 5 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA

1. La ditta aggiudicataria s'impegna ad espletare il servizio in modo ineccepibile con idoneo personale sotto la propria ed esclusiva responsabilità in conformità alla vigenti disposizioni di legge, regolamenti e norme contrattuali in materia.

2. Dichiara a tal fine di esonerare totalmente il Comune di Vicenza da ogni responsabilità civile e penale diretta o indiretta e di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.





COMUNE DI VICENZA

3. La ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e/o danni arrecati a persone e/o a cose sia del Comune di Vicenza che di terzi, in dipendenza di manchevolezza o di trascuratezza dell'esecuzione del servizio.

4. Il Comune di Vicenza è esonerato da ogni responsabilità per danno, infortuni od altro che dovessero accadere al personale della ditta aggiudicataria o che dovessero essere arrecati a terzi dal personale stesso nel corso dell'esecuzione del servizio.

5. L'appaltatore s'impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di lavoro ed ad assicurare ai lavoratori dipendenti il trattamento economico previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore; l'appaltatore si obbliga altresì ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed i regolari versamenti contributivi a favore dei dipendenti impegnati, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa.

6. Il servizio dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e l'appaltatore dovrà adottare tutti i mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi. In particolare l'appaltatore dovrà adottare ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette e di terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati durante le operazioni di competenza riguardanti l'esecuzione del servizio.

ART. 6 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E DI FATTURAZIONE

1. Prima dell'esecuzione dell'intervento di fornitura, manutenzione e/o riparazione la ditta aggiudicataria dovrà acquisire l'autorizzazione del Dirigente del Servizio Provveditorato o di un suo delegato.

2. L'autorizzazione all'esecuzione di quanto preventivato avverrà tramite l'invio di apposito buono d'ordine all'impresa aggiudicataria o mediante la controfirma del preventivo.

3. L'intervento di fornitura/riparazione dovrà essere effettuato entro quattro giorni lavorativi dall'invio del buono d'ordine o dalla consegna del veicolo presso l'officina.

4. I lavori di riparazione dei pneumatici devono essere garantiti per almeno sei mesi. Il periodo di garanzia dei pneumatici forniti, di durata non inferiore a 24 mesi, decorre dalla data di consegna/montaggio. Nel periodo di garanzia nulla è dovuto ove fosse necessario un nuovo intervento di tenore analogo.

5. La ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua responsabilità, alla ricezione degli automezzi nei propri locali ed alla custodia degli stessi durante il periodo di permanenza necessario all'intervento manutentivo, avendo cura che non si arrechino danni agli stessi.

La ditta aggiudicataria dovrà disporre di idonea officina dove ricevere i veicoli sui quali eseguire gli interventi situata a una distanza non superiore a 12 km dal Magazzino Comunale di Via Gerolamo Frescobaldi n. 21 – Vicenza.

La ditta aggiudicataria, a richiesta della stazione appaltante, dovrà farsi carico anche del trasferimento, a propria cura e spese (comprese le spese di carburante), dei veicoli sui quali verranno richiesti gli interventi, dal Magazzino Comunale di Via Gerolamo Frescobaldi n. 21 – Vicenza fino alla propria officina e della relativa riconsegna nel termine stabilito al precedente comma 3.





COMUNE DI VICENZA

6. Le fatture dovranno essere descrittive dell'intervento effettuato, con analitica distinzione delle singole voci di spesa. Esse dovranno riportare la misura e la tipologia dei pneumatici forniti e il relativo prezzo come da offerta; il tempo impiegato per le manutenzioni e il costo orario della manodopera (se del caso); per i cambi gomme e la riparazione della foratura dei pneumatici il prezzo per l'intervento, come da offerta. Dovranno inoltre riportare in maniera chiara e precisa la suddivisione della spesa (se del caso) tra i vari mezzi, con la precisa indicazione della targa del mezzo su cui è stato eseguito l'intervento.

ART. 7 – OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

1. Sono a completo ed esclusivo carico della ditta aggiudicataria, con espressa rinuncia a diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente, i seguenti obblighi ed oneri:

- ◆ Esser in possesso di idonea polizza assicurativa a copertura di qualsiasi eventuale danno, anche di natura dolosa, che possa essere arrecato agli automezzi comunali all'interno dell'officina durante il periodo di manutenzione;
- ◆ L'organizzazione del posto di lavoro con tutte le attrezzature necessarie, i macchinari ed il personale specializzato occorrente, con l'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

2. Sono a totale carico della ditta aggiudicataria le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per garantire l'incolumità dei propri dipendenti addetti ai lavori, nonché a terzi, dispensando da qualsiasi responsabilità in merito l'Ente.

ART. 8 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. L'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione secondo le modalità stabilite dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e conforme allo schema tipo adottato con decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 31 del 19 gennaio 2018 (G.U. Serie Generale n. 83 del 10 aprile 2018 – Suppl. Ordinario n. 16).

2. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

3. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

4. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e sarà svincolata con le modalità previste dall'art. 103 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

5. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante può incamerare





COMUNE DI VICENZA

la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

6. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

ART. 9 – RITARDI NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO E RELATIVE PENALITÀ

1. Per ogni giorno di ritardo sui tempi di esecuzione del servizio di cui all'art. 6 del presente foglio patti e condizioni sarà applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille), calcolata sull'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10% (dieci per cento). La penale si innalza al 3% (tre per cento) in misura giornaliera a partire dal quinto giorno di ritardo. Decorso 10 giorni di ritardo, la stazione appaltante si riserva di annullare l'ordine e provvedere all'acquisto presso altra ditta addebitando al Fornitore i maggiori costi documentabili derivanti dall'acquisto da terzi, oltre alle penali predette.

2. Qualora non venga rispettata una delle specifiche di accettazione per la fornitura di pneumatici di cui all'art. 3 la consegna sarà respinta e il fornitore dovrà, entro due giorni lavorativi, provvedere alla sostituzione dei pneumatici respinti a propria cura e spese. Verranno inoltre applicate le penali di cui all'art. 8 comma 1 calcolando i giorni dal termine iniziale, ovvero considerando i pneumatici non conformi come mai consegnati.

3. Qualora si verificassero nel corso dei controlli di accettazione più di tre consegne di pneumatici non conformi, sarà addebitata al fornitore, oltre alle penali di cui sopra, una penale pari ad € 150,00 per ogni pneumatico non conforme, fatta salva la possibilità di risolvere il contratto, salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno.

4. L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione di inadempimento allo scopo di consentire all'impresa l'esercizio del diritto di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della contestazione.

5. Acquisite le controdeduzioni, qualora valutate negativamente, ovvero scaduto il termine senza che l'impresa abbia risposto, il Responsabile del Procedimento procederà ad applicare le penali direttamente sul primo pagamento utile.

6. Qualora le deduzioni raggiungano il 10% dell'importo di contratto, l'amministrazione committente può risolvere il contratto, salvo il risarcimento di maggiori danni.

7. In ogni caso, l'applicazione delle penali previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto del Comune di Vicenza a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalla inadempienza dell'Impresa aggiudicataria, derivassero al Comune per qualsiasi motivo.

ART. 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi mediante lettera raccomandata A.R. nei seguenti casi:

Pagina 7 di 13



Città Patrimonio Mondiale Unesco

Città Decorata di due Medaglie d'Oro per il Risorgimento e la Resistenza

PALAZZO TRISSINO BASTON – Corso Andrea Palladio, 98 – 36100 Vicenza – Codice Fiscale e Partita Iva n. 00516890241

SEP_M03 R_00



COMUNE DI VICENZA

- ◆ Giusta causa;
 - ◆ Reiterati inadempimenti dell'appaltatore, anche se non gravi.
2. Si conviene che per giusta causa s'intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- ◆ Il deposito contro l'appaltatore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali;
 - ◆ Il fatto che taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile Tecnico dell'appaltatore siano, condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
 - ◆ Ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.
3. Oltre ai casi previsti ai precedenti punti, l'Amministrazione committente può risolvere il contratto di appalto ai sensi dell'art. 1456 codice civile nei seguenti casi:
- ◆ Allorché il fornitore non esegua la fornitura in modo strettamente conforme all'offerta e al presente foglio patti e condizioni e non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettono gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
 - ◆ Qualora si verifichi, da parte dell'Impresa, la mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
 - ◆ Qualora si verifichi la sospensione ingiustificata del servizio per più di 48 ore;
 - ◆ Applicazione di almeno tre penali;
 - ◆ Più di tre consegne di pneumatici non conformi a seguito delle verifiche di cui all'art. 3 commi 5, 6, 7 e 8;
 - ◆ Mancato rinnovo delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio di cui trattasi;
 - ◆ Allorché il fornitore ceda il contratto o lo dia in sub-appalto senza l'autorizzazione del committente e fuori dai casi in cui ciò è consentito;
 - ◆ Allorché il fornitore fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di un provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
 - ◆ Allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
 - ◆ Nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A. così come previsto dall'art. 3, comma 8 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.
4. Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore verificatisi dopo la data di stipula del contratto. Per "forza maggiore" s'intendono calamità naturali o eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere evitati neppure con la dovuta diligenza. In tali casi il fornitore non è passibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penali di mora o di risoluzione per inadempienza, se e nella misura in cui il ritardo nell'esecuzione o in altre mancate ottemperanze agli obblighi contrattuali sono provocati da un caso di forza maggiore.

Art. 11 – PREZZI





COMUNE DI VICENZA

1. I prezzi unitari offerti mediante compilazione del modulo di offerta in sede di gara costituiranno i prezzi contrattuali che s'intendono onnicomprensivi e rimarranno fissi per qualsiasi quantitativo anche minimo. Essi s'intendono onnicomprensivi di tutte le attività e di tutte le spese, nessuna esclusa.
2. I prezzi offerti per la fornitura dei pneumatici sono comprensivi di montaggio, convergenza e bilanciatura, valvole comprese e del contributo per lo smaltimento degli pneumatici fuori uso (PFU). Qualora fosse richiesta la fornitura di singoli pneumatici si applicherà il prezzo offerto per la fornitura del treno di pneumatici diviso quattro.
3. I prezzi indicati in offerta saranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi.

Art. 12 – DETERMINAZIONE PREZZI PER PNEUMATICI NON COMPRESI NEL MODULO OFFERTA

Nel caso in cui la Stazione Appaltante nel corso della durata del contratto avesse necessità di acquistare pneumatici non riportati nel Modulo offerta (in quanto allo stato attuale non previsti), potrà decidere se acquistarli dall'Aggiudicatario o da altro fornitore. Nel caso in cui ritenesse di acquistarli dall'Aggiudicatario, il R.U.P. provvederà a concordare nuovi prezzi con il Fornitore, prendendo a riferimento il listino prezzi ufficiale vigente (riservato ai rivenditori) degli pneumatici ed applicando allo stesso una percentuale di sconto analoga a quella degli pneumatici oggetto di gara. A tal fine è fatto obbligo all'Aggiudicatario di fornire il listino prezzi vigente riservato ai rivenditori. I nuovi prezzi come sopra determinati dovranno essere approvati dal R.U.P.

ART. 13 – PAGAMENTI

1. Le fatture emesse a conclusione degli interventi, previa verifica di conformità delle stesse e previa acquisizione del D.U.R.C. regolare, saranno liquidate entro 30 giorni.
2. Le fatture dovranno essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica ai sensi dell'art. 1, commi 2009-2014 della legge n. 244/2007, del Regolamento adottato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 del d.l. n. 66/2014.
3. L'ufficio incaricato per la ricezione delle fatture elettroniche è il Settore Provveditorato al quale, l'indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) ha attribuito il codice univoco **KKIFRW**.
4. Il pagamento sarà effettuato mediante mandati emessi a mezzo Tesoreria Comunale, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. Rimane in carico all'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare in tali conti.

ART. 14 – TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA





COMUNE DI VICENZA

1. L'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.
2. L'appaltatore si assume inoltre l'obbligo di dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
4. Il codice CIG da inserire in ogni transazione di pagamento relativamente all'affidamento in oggetto è il seguente: **Z4631CB654**.

ART. 15 - CONDIZIONE RISOLUTIVA NEL CASO DI INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI CONSIP

1. Il contratto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o della centrale di committenza regionale che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, così come previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del D. L. 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135.
2. Il Comune di Vicenza rileva la presenza di condizioni economiche migliorative rispetto al presente contratto nelle convenzioni Consip e/o nella centrale di committenza regionale e lo comunica all'operatore economico.
3. L'operatore economico entro quindici giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione esprime esplicitamente e incondizionatamente la volontà di adeguare i corrispettivi previsti nel contratto a quelli inseriti nelle convenzioni Consip e/o della centrale di committenza regionale. Il Comune non considera efficaci eccezioni o contestazioni connesse alle diverse condizioni previste nelle citate convenzioni alle quali l'operatore economico deve incondizionatamente aderire.
4. Decorso il termine di cui al punto precedente ed in assenza di positivo riscontro, il Comune recede dal contratto senza ulteriore comunicazione ed il compenso per l'operatore economico è quello previsto dalla normativa in questione.

ARTICOLO 16 – NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

1. L'Aggiudicatario è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, oltre che di quelle stabilite dal presente foglio patti e condizioni, norme tra cui si ricordano in particolare:
 - ◆ Il D. Lgs. n. 50/2016 – Codice degli Appalti e s.m.i.;
 - ◆ Il D. P. R. n. 207 del 5 ottobre 2010 "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici" per le parti non abrogate;
 - ◆ Il Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Vicenza;
 - ◆ Tutte le leggi relative alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie;
 - ◆ Tutte le leggi relative alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).





COMUNE DI VICENZA

2. L'aggiudicatario è tenuto, inoltre, all'osservanza di tutte le norme e condizioni previste nel BANDO del Mercato elettronico Pubblica Amministrazione denominato: BENI/veicoli e forniture per la mobilità – accessori, attrezzature e parti di ricambio per veicoli.

3. Le principali normative di riferimento sul tema specifico dello pneumatico sono:

- ◆ D.M. n. 182/2019 Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso;
- ◆ Il regolamento (CE) 661/2009 concernente l'omologazione dei pneumatici di nuova fabbricazione per quanto riguarda le loro prestazioni di sicurezza e di resistenza al rotolamento e la rumorosità di rotolamento che prevede l'abrogazione della direttiva 92/23/CEE a decorrere dal 01 novembre 2017;
- ◆ Il regolamento (UE) n. 458/2011 concernente i requisiti dell'omologazione per tipo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi riguardo al montaggio dei pneumatici e che attua il regolamento (UE) n. 661/2009;
- ◆ Il Regolamento (UE) 740/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri, che modifica il Regolamento (UE) 1369/2017 e che abroga il Regolamento (CE) n. 1222/2009;
- ◆ D.M. n. 182/2019 Regolamento recante la disciplina dei tempi e delle modalità attuative dell'obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso, ai sensi dell'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- ◆ Il regolamento UNECE n. 54 Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei pneumatici per veicoli commerciali e relativi rimorchi, valido per gli pneumatici dei veicoli industriali;
- ◆ Per gli pneumatici ricostruiti i Regolamenti ECE ONU 108 (Vettura) e Regolamento ECE ONU 109 (Veicoli Commerciali);
- ◆ Il regolamento UNECE n. 117 valido per le emissioni sonore prodotte dal rotolamento dei pneumatici;
- ◆ Codice della Strada - Appendice VIII – art. 237 - Prescrizioni tecniche di cui al punto 1.a Fissa il limite del battistrada degli pneumatici;
- ◆ Norme UNI 9949 – Veicoli stradali – Terminologia relativa agli pneumatici.

ARTICOLO 17 – CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D. P. R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 1 del Codice di comportamento del Comune di Vicenza, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 28 gennaio 2014, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo s'impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza ai seguenti link:

<http://www.comune.vicenza.it/file/100686-codicecomportamento.pdf>

<http://www.comune.vicenza.it/file/88887-regolamentocodicecomportamento.pdf>

e

ARTICOLO 18 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

1. L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 e approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 6 novembre 2019, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti."

Pagina 11 di 13



Città Patrimonio Mondiale Unesco

Città Decorata di due Medaglie d'Oro per il Risorgimento e la Resistenza

PALAZZO TRISSINO BASTON – Corso Andrea Palladio, 98 – 36100 Vicenza – Codice Fiscale e Partita Iva n. 00516890241

SEP_M03 R_00



COMUNE DI VICENZA

2. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D. P. R. 3 giugno 1998, n. 252 s.m.i. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

3. L'appaltatore s'impegna ad inserire nel contratto di sub-appalto o in altro sub-contratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di sub-appalto, previa revoca dell'autorizzazione al sub-appalto, ovvero la risoluzione del sub-contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del sub-appalto o del sub-contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D. P. R. 3 giugno 1998, n. 252 s.m.i.

4. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di sub-appalto o nel sub-contratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del sub-appalto o del sub-contratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

5. La stazione appaltante si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del D. P. R. n. 252/1998 s.m.i.

6. La stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

7. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

8. L'appaltatore s'impegna ad inserire nei contratti di sub-appalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera, la clausola che obbliga il sub-appaltatore o il sub-contraente ad assumere l'obbligo di cui al comma 1.

9. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'eventuale sub-appaltatore/sub-contraente s'impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

ARTICOLO 19 – CONTROVERSIE

1. Per qualunque controversia dovesse sorgere tra il Comune e la Ditta aggiudicataria in ordine ai servizi oggetto del presente capitolato sarà competente esclusivamente il Foro di Vicenza.





COMUNE DI VICENZA

ARTICOLO 20 – TRATTAMENTO DEI DATI – INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (G.D.P.R.)

Il Comune di Vicenza (in seguito "Comune"), nella persona del titolare (in seguito, "Titolare"), informa ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR") che:

1. Titolarità del trattamento – Responsabile della Protezione dei dati - Delegato al trattamento.

Il Titolare del trattamento è il Sindaco *pro tempore* del Comune di Vicenza con sede in Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza - Tel. 0444 221111 - posta elettronica certificata: vicenza@cert.comune.vicenza.it

Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@comune.vicenza.it

Il Delegato al trattamento è la dott.ssa Micaela Castagnaro, Dirigente del Servizio Provveditorato, Corso Andrea Palladio, 98 - 36100 Vicenza - Tel. 0444 221213 - posta elettronica: mcastagnaro@comune.vicenza.it

2. Finalità del trattamento e durata del trattamento. I dati personali sono utilizzati dal Comune nell'ambito del procedimento di cui trattasi e saranno conservati sino al termine del procedimento cui gli stessi afferiscono. Il procedimento può essere gestito solo se "*l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità*" ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera a) G. D. P. R.

3. Modalità del trattamento. I dati saranno trattati con strumenti cartacei e/o informatici, nel rispetto dei principi del Regolamento UE 2016/679 e con l'adozione di misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento stesso in server ubicati all'interno dell'Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea.

4. Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità inerenti e conseguenti al procedimento al quale si riferiscono. I dati non saranno diffusi.

5. Modalità di esercizio dei diritti dell'interessato. L'interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento.

L'interessato può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio, 121 - 00186 Roma - Tel. 06 696771 - posta elettronica: garante@gpdp.it - posta elettronica certificata: protocollo@pec.gpdp.it

6. Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati. L'interessato può contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@comune.vicenza.it

